

TRIBUNALE DI BOLOGNA

R .G.E. n. – Esecuzioni Immobiliari – G.E. Dr.

Nella procedura esecutiva immobiliare promossa da

\_\_\_\_\_ creditore procedente con l'avv.

contro

**Beta** \_\_\_\_\_ debitrice esecutata

e con l'intervento di

**Fallimento** \_\_\_\_\_, con l'avv.

\*

NOTA DI PRECISAZIONE DEL CREDITO E  
ISTANZA PER L'ASSEGNAZIONE DI SOMME  
NELL'INTERESSE DI FALLIMENTO BETA S . R .L.

Ill.mo Signor Giudice dell'Esecuzione Immobiliare,

Ill.mo Esperto contabile,

il **Fallimento**. (n° Trib. ), in persona del Curatore dr. , rappresentato e difeso come in atti,

premessi che

⇒ con ricorso depositato il \_\_\_\_\_ il Fallimento è intervenuto nella procedura in epigrafe anche ai sensi dell'art. 41, comma II, T.U.B. chiedendo → che la somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati eventualmente eccedente la quota che in sede di riparto risulterà spettante al creditore fondiario sia attribuita al Fallimento; → che siano riconosciute al Fallimento in **prededuzione ante riparto** in sede esecutiva (v. **Cass. n° 23482/2018**)<sup>1</sup>: le spese relative alla Procedura sostenute dalla Curatela, innanzitutto

---

<sup>1</sup> **Cass. n° 23482/2018**: «È corretto affermare che l'attribuzione del ricavato della vendita che si effettua in sede esecutiva, laddove sia in corso la procedura fallimentare, ha **carattere meramente provvisorio**, in quanto è in tale ultima sede che deve avvenire definitivamente l'accertamento e la graduazione dei crediti nei confronti del fallito. **Ciò non significa affatto, però, che il giudice dell'esecuzione debba del tutto prescindere dalle vicende della procedura fallimentare [...]** In altri termini, la possibilità per il curatore, pur non essendo intervenuto in sede esecutiva, di proporre azione di ripetizione per ottenere dal creditore fondiario la restituzione delle

quelle per il c.d. campione fallimentare; le spese relative agli esperimenti di vendita in sede fallimentare e tra queste il compenso liquidato al c.t.u. ing. , il compenso liquidato al notaio dr. e le spese di pubblicità; i tributi, in particolare per i.m.u. afferenti al compendio pignorato, dovuti per il periodo endofallimentare sino all'adozione del decreto di trasferimento;

---

*somme ricevute in eccesso in tale sede (sulla base del definitivo accertamento e della definitiva graduazione dei crediti nei confronti del fallito avvenuta in sede fallimentare), in ragione della mera provvisorietà dell'attribuzione esecutiva, **non implica affatto, né giuridicamente né logicamente, che davanti al giudice dell'esecuzione non abbiano rilievo gli accertamenti e la graduazione già avvenuti in sede fallimentare, in modo che l'attribuzione (pur sempre) provvisoria effettuata in sede esecutiva sia comunque modulata in concreto sulla base di quello che già risulti stabilito in sede fallimentare (in via definitiva o anche in via provvisoria) così da limitare – anche in funzione del principio di economia processuale e in conformità all'art. 111 Cost. – le eventuali successive azioni restitutorie, le quali in questo modo saranno necessarie solo in virtù di vicende non deducibili (o quanto meno non dedotte) in sede esecutiva.***

*Al contrario, poiché il principio di fondo desumibile dall'art. 52 L.F. e dalla ricostruzione sistematica operata dalla giurisprudenza di questa Corte (a partire dalla sentenza n. 23572 del 2004) è quello per cui l'accertamento e la graduazione dei crediti concorsuali devono avvenire in sede fallimentare, è evidente che debba concludersi nel senso che, **laddove tali accertamenti e tale graduazione siano in qualche modo già avvenuti nella sede ad essi deputata, sebbene non in modo definitivo (essendo la procedura concorsuale ancora pendente), al fine di determinare la somma da attribuire in via provvisoria al creditore fondiario nell'esecuzione individuale eccezionalmente proseguita, di tali accertamenti debba certamente tenersi conto [...].***

***Il giudice dell'esecuzione – oltre a liquidare le spese del processo esecutivo individuale proseguito od instaurato in costanza di fallimento, attribuzione ovviamente ad esso riservata in via esclusiva, quale giudice davanti al quale si è svolto il processo esecutivo individuale – deve cioè limitarsi a verificare se esistano provvedimenti degli organi della procedura fallimentare che abbiano – direttamente o indirettamente – operato l'accertamento, la quantificazione e la graduazione del credito posto in esecuzione (nonché di quelli eventualmente maturati in prededuzione nell'ambito della procedura fallimentare, purché già accertati, liquidati e graduati dagli organi con prevalenza su di esso) e conformare ai suddetti provvedimenti la distribuzione provvisoria in favore del creditore fondiario delle somme ricavate dalla vendita, senza in alcun modo sovrapporre le sue valutazioni a quelle degli organi fallimentari, cui spettano i relativi poteri [...].***

*Per quanto invece attiene alle **questioni che riguardano la graduazione dei crediti** (cioè la sussistenza e l'ammontare di ulteriori crediti, maturati nel corso della procedura concorsuale, che debbano essere soddisfatti con preferenza rispetto al quelli del creditore fondiario sul ricavato della vendita dell'immobile ipotecato), **il giudice dell'esecuzione non potrà prenderle in considerazione d'ufficio, ma solo laddove esse vengano dedotte dal curatore che si costituisca nel processo esecutivo per far valere i relativi presupposti [...]. E dovrà deciderle sulla base della ricognizione dell'esistenza o meno di provvedimenti degli organi della procedura fallimentare che effettivamente dispongano, in modo diretto o quanto meno indiretto ma inequivoco, la suddetta graduazione [...].** Tale graduazione – è opportuno precisarlo – può essere in alcuni casi implicita o indiretta, come nei casi in cui si tratti di crediti il cui pagamento, espressamente autorizzato dagli organi fallimentari, non avrebbe potuto neanche avvenire, se non quali crediti di massa gravanti su un bene determinato.*

*In mancanza di tali condizioni, essa richiede però quanto meno un provvedimento esplicito in tal senso, idoneo ad acquisire stabilità ai sensi dell'art. 26 L.F.» (enfasi aggiunta).*

l'acconto sul compenso finale liquidato al Curatore, Dr. , dall'Ecc.mo Collegio della Sezione Fallimentare del Tribunale intestato; e il compenso liquidato al sottoscritto difensore per l'intervento e la successiva attività svolta nella presente procedura;

— l'immobile pignorato è stato aggiudicato al sig. al prezzo di € 53.999,00 in data 17.4.2019 e in data 19.9.2019 è stato emesso il relativo decreto di trasferimento;

— l'esperto contabile dr.ssa ha fissato l'udienza del 29.11.2019 per l'approvazione del piano di riparto, con assegnazione alle parti sino al 18.10.2019 per la precisazione dei rispettivi crediti;

— con decreto in data \_\_\_\_\_ l'Ecc.mo Collegio del Tribunale di , Sezione Civile Fallimentare, ha liquidato in favore del Curatore, dr. , € 6.000,00 a titolo di acconto sul compenso finale, oltre c.p. e i.v.a. come per legge (**doc. 8**), pari a complessivi € 6.552,00, al netto di i.v.a. e al lordo della ritenuta d'acconto (**doc. 9**), derivanti dal seguente conteggio:

compenso liquidato con decreto 15.10.2019	€	6.000,00
rimborso forfettario 5%	€	300,00
contributo cassa naz. prev. 4%	€	<u>252,00</u>
totale	€	6.552,00

— con decreto in data 18.10.2019 (**che il sottoscritto difensore si riserva di depositare**) l'Ill.ma Giudice delegato, dr.ssa , ha autorizzato il Curatore a precisare nell'esecuzione immobiliare in epigrafe i seguenti crediti:

⇒ € **1.607,00** per IMU sul bene immobile pignorato maturata nel periodo endofallimentare fino all'adozione del decreto di trasferimento (**doc. 10**);

⇒ € **206,18** per tributi maturati nel periodo endofallimentare fino all'adozione del decreto di trasferimento (**doc. 11**);

⇒ € **1.500,00** per compenso (al netto di i.v.a.) liquidato dal Giudice delegato per servizi di giardinaggio eseguiti dal sig. (**docc. 12 e 13**);

⇒ € 1.158,34 per compenso (al netto di i.v.a. e al lordo di ritenuta d'acconto) liquidato dal Giudice delegato al perito immobiliare ing. incaricato di stimare l'immobile ai fini della vendita in sede fallimentare (**doc. 14**);

⇒ € 1.070,00 per compenso (al netto di i.v.a. e al lordo di ritenuta d'acconto) liquidato dal Giudice delegato al notaio dr. delegato alla vendita in sede fallimentare (**doc. 15**);

⇒ € 598,50 per spese di pubblicità (al netto di i.v.a.) ai fini della vendita in sede fallimentare (**doc. 16**);

⇒ € 1.253,00 (al netto di i.v.a. e al lordo della ritenuta d'acconto) per compenso liquidato dal Giudice delegato al notaio dr. per la redazione della c.d. relazione ventennale e la trascrizione della sentenza di fallimento ai fini della vendita in sede fallimentare (**doc. 17**);

⇒ € 1.196,00 per compenso liquidato dal Giudice delegato al sottoscritto avvocato, al netto di i.v.a. e al lordo della ritenuta d'acconto e degli accessori previdenziali e fiscali, per spese legali sostenute per l'intervento (**doc. 18**);

pari a complessivi **€ 8.589,02**

p.q.m.,  
il Fallimento \_\_\_\_\_ come sopra rappresentato e difeso, richiamato il contenuto dei propri precedenti atti,

chiede

che l'Esperto Contabile voglia, previa adozione di ogni opportuno provvedimento,

**1) riconoscere al Fallimento in prededuzione *ante riparto* in sede esecutiva:**

a) € 8.589,02, per spese sostenute dal Fallimento come indicate in narrativa;

b) € 6.552,00, per compenso liquidato al Curatore, dr. \_\_\_\_\_, con decreto del 15.10.2019 dell'Ecc.mo Collegio della Sezione Fallimentare del Tribunale di \_\_\_\_\_, pari a complessivi € 15.141,02;

**2) assegnare al Fallimento le somme riconosciute**, con versamento sul conto intestato alla procedura “ \_\_\_\_\_.”, iban n. IT , aperto presso la Banca

\*

Il sottoscritto avvocato chiede che la bozza del progetto di riparto sia inviata all'indirizzo p.e.c. @ordineavvocatibopec.it.

\*

Si producono in copia, seguendo la numerazione di cui all'atto di intervento, i seguenti documenti:

- 8) decreto del 15.10.2019 Trib. ;
- 9) nota pro forma 15.10.2019 dr. ;
- 10) prospetto con calcolo i.m.u.;
- 11) avviso di pagamento n° \_\_\_\_\_ mandato pag. n. 17 G.D. dr.ssa 21.5.2018;
- 12) copia fattura elettronica n° 37/2019 ;
- 13) decreto 13.9.2019 G.D. dr.ssa e mandato di pagamento n. 32;
- 14) decreto 8.10.2019 G.D. dr.ssa ;
- 15) decreto 8.10.2019 G.D. dr.ssa ;
- 16) fatture R.C.S. Media Group S.p.A. e Net Service S.p.A.;
- 17) mandato di pagamento n. 14 del 27.2.2018 G.D. dr.ssa ;
- 18) decreto 8/10/2019 dr.ssa .

\*

Con osservanza.

Bologna li,

(avv.)